



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 390 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Armando della Monica Costruttore Srl, rappresentato e difeso dall'avv. con domicilio eletto presso Alessandro Massaia in Torino, corso V. Emanuele II, 82; Ico S.r.l. Costruzioni Generali, Eurostrade Srl, Della Monica Trasporti, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Massaia, Paolo Michiara, Barbara Mazzullo, con domicilio eletto presso Alessandro Massaia in Torino, corso V. Emanuele II, 82;

contro

Amiat -Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino Spa-, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Piacentini, Maria Carmela Fasano, con domicilio eletto presso Claudio Piacentini in Torino, corso Galileo Ferraris, 43; Commissione di Gara;

nei confronti di

Vallortigara Servizi Ambientali Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Viero, Raffaella Di Tolve, con domicilio eletto presso Stefano Papa in Torino, via Balbis, 9;

per l'annullamento:

I) quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

- dell'aggiudicazione dell'appalto bandito da AMIAT Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. per l'affidamento della costruzione dei rilevati e strade sul lotto sommitale Il stralcio presso l'impianto ad interrimento controllato Basse di Stura (rif. PA 20/07) alla controinteressata Vallortigara Servizi ambientali S.p.A."- della comunicazione dell'AMIAT Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. prot. N. 12068 del 7 febbraio 2008;

- di tutti gli atti presupposti, e quindi del verbale di gara del 20 dicembre 2007 e della comunicazione di fine gara del 24 dicembre;

- di ogni atto e/o provvedimento presupposto, successivo, connesso e collegato, anche al momento non conosciuto ed anche del disciplinare/bando;

II) quanto ai motivi aggiunti:

- del verbale della Commissione di gara del 5 febbraio 2008;

- della comunicazione dell'AMIAT Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. prot. 1308 del 7 febbraio 2008;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amiat -Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino Spa- e di Vallortigara Servizi Ambientali Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 18 marzo 2008 la s.r.l. ricorrente, in proprio e nella qualità di capo-gruppo di costituenda ATI, ha impugnato gli atti relativi alla gara indetta dalla AMIAT - Azienda Igiene Ambientale Torino s.p.a. per la costruzione di strade e rilevati, lotto II, a servizio dell'impianto ad interrimento controllato Basse di Stura, gara aggiudicata a Vallortigara Servizi Ambientali s.p.a..

2. A fondamento del gravame la ricorrente ha dedotto

I) violazione dell'art. 40 D. L.vo 163/06 e del D.P.R.. 34/00, del bando e del disciplinare di gara, dell'art. 97 Cost., dei principi generali in materia di gare pubbliche, eccesso di potere per falso presupposto: la aggiudicataria non sarebbe in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001, richiesta dal bando a pena di esclusione, in corso di validità ;

II) violazione degli artt. 40 e 75 D. L.vo 163/06 e del D.P.R.. 34/00, del bando e del disciplinare di gara, dell'art. 97 Cost., dei principi generali in materia di gare pubbliche, eccesso di potere per falso presupposto: la certificazione di qualità della aggiudicataria era scaduta, pertanto la stessa avrebbe dovuto produrre una cauzione provvisoria del 2%, anziché dell'1% come invece è accaduto, da qui la necessità di escluderla dalla gara;

III) violazione del bando e del disciplinare, violazione dei principi generali in materia di gara eccesso di potere per falso presupposto: il ribasso percentuale indicato a lettere nella offerta della aggiudicataria, che prevale su quello indicato numericamente, non è quello che avrebbe dovuto vincere;

IV) violazione degli artt. 2 e 11 C.C.P., dell'art. 97 Cost., dei principi generali in materia di gare pubbliche, difetto di motivazione: gli errori sopra denunciati non possono che essere il frutto di una inadeguata attività istruttoria;

V) violazione dell'art. 3 L. 241/90 dei principi generali in materia di gare pubbliche, difetto di motivazione, difetto di trasparenza: il difetto di motivazione inficia tutti gli atti di gara.

3. Si sono costituite in giudizio sia AMIAT s.pa che Vallortigara Servizi Ambientali s.p.a., che hanno resistito al ricorso , deducendone la inammissibilità per genericità della indicazione degli atti impugnati ed eccependo, nel merito, la validità dei documenti prodotti dalla aggiudicataria sia al momento della presentazione della offerta sia, per effetto di "revisione postuma", al momento della aggiudicazione; la conseguente legittimità della cauzione provvisoria; l'errore materiale compiuto dalla aggiudicataria nel riportare il ribasso offerto in lettere; la conseguente infondatezza delle censure afferenti il difetto di istruttoria e di motivazione.

4. Alla camera di consiglio del 3 aprile 2008 il Collegio respingeva la domanda cautelare sul rilievo che *"le certificazioni contestate da parte ricorrente risultano valide al momento della presentazione delle offerte e che la discordanza tra la cifra e la lettera dell'offerta è imputabile a mero errore materiale, ictu oculi percepibile"*.

5. Con motivi aggiunti depositati il 15 aprile 2008 la ricorrente ha esteso il gravame al verbale della Commissione del 5/02/2008 ed alla comunicazione AMIAT n. 1308 del 7 febbraio 2008, articolando nei confronti di tali atti le medesime doglianze già formulate in ricorso introduttivo ed instando nuovamente per la concessione di provvedimenti cautelari.

6. Alla camera di consiglio dell'8 maggio 2008 la discussione del ricorso veniva rinviata al merito.

7. Con ordinanza 3408/2008 il Consiglio di Stato, avanti al quale era stata appellata l'ordinanza cautelare n. 293/08 di questo Tribunale, rilevava che *“il disciplinare fa generico riferimento ad attestazioni “in corso di validità”, che tale “validità” sussisteva al momento di scadenza della domanda e che i documenti rinnovati e successivamente depositati non presentano, rispetto ai precedenti, interruzioni di validità”*, e per l'effetto confermava il provvedimento impugnato.

8. Il ricorso è stato infine chiamato alla pubblica udienza del 7 novembre 2013, allorché è stato introitato a decisione senza il deposito di nuove memorie difensive.

9. Il Collegio non ritiene di doversi discostare dalle indicazioni già impartite in sede cautelare, peraltro confermate anche in sede d'appello.

10. In ordine ai primi due motivi di ricorso va preliminarmente rilevato, in punto di fatto, che all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, e cioè il 12.12.2007, la aggiudicataria ha prodotto la certificazione SOA e la certificazione di qualità richieste dalla natura dell'appalto, ed in particolare: a) una attestazione SOA con scadenza 20.12.2007; b) una certificazione ISO con scadenza 15.12.2007. Oltre a ciò ha anche prodotto una polizza fideiussoria a copertura della cauzione provvisoria calcolata nella misura dell'1% del costo complessivo previsto per la realizzazione dell'opera.

Con raccomandata del 28/12/2007 Vallortigara ha fatto pervenire alla Stazione Appaltante una nuova certificazione SOA con validità dal 19/12/2007 al 18/12/2010 nonché una nuova certificazione di qualità pendente efficacia dal 12/12/2007 e pertanto con scadenza 11/12/2010.

10.1. L'esame delle offerte economiche e la aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore di Vallortigara avveniva il 20 dicembre 2007.

10.2. Risulta dagli elementi sopra riferiti che Vallortigara durante tutto il periodo di tempo necessario per espletare la gara è stata in possesso della necessaria certificazione SOA, e ciò precisamente in forza di due certificati susseguitisi nel tempo, dei quali il secondo pendente efficacia dal giorno precedente la perdita di efficacia del primo certificato. Anche con riferimento alla certificazione di qualità vi è stato un susseguirsi nel tempo di certificati che ha avuto l'effetto di attestare la sussistenza della qualità ogni singolo giorno della gara .

10.3. La continuità riconosciuta alla attestazione SOA prodotta dalla aggiudicataria discende dal fatto che, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 15 comma 5 e 15 bis D.P.R. 34/2000 - applicabili al caso di specie *ratione temporis* e peraltro oggi riprodotti negli artt. 76 comma 5 e 77 D.P.R. 207/2010 - l'efficacia delle attestazioni SOA era fissata in cinque anni con obbligo, alla scadenza del primo triennio, di effettuare una verifica finalizzata all'accertamento della persistenza dei requisiti di ordine generale e strutturale. Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, la menzionata verifica triennale con esito positivo costituiva, e costituisce ancor oggi, una condizione necessaria per confermare la validità della certificazione SOA dopo il primo triennio e sino alla scadenza del quinquennio (TAR Abruzzo-L'Aquila, sentenza n. 831/2012), ed il rispetto dei termini previsti per la procedura di verifica consentiva, e consente, alla impresa interessata di evitare di incorrere nella interruzione, sia pure temporanea, della efficacia della SOA, assicurandone la continuità per l'intero quinquennio (C.d.S. sez. VI, n. 2378/2012).

La verifica triennale positiva può dunque essere riguardata come una condizione sospensiva di efficacia apposta alla SOA, di talché, mentre il suo verificarsi produce automaticamente l'effetto di confermare l'efficacia quinquennale fissata dalla legge, il mancato verificarsi di essa determina la perdita di efficacia *ab origine* della certificazione.

10.4. Ebbene, come si desume agevolmente dall'esame della certificazione SOA prodotta da Vallortigara all'atto di

presentazione della domanda di partecipazione alla gara, le nuove attestazioni che questa ha fatto pervenire alla Stazione Appaltante in data 28/12/2007 si inquadrano proprio nel procedimento di verifica triennale di cui all'art. 15 bis D.P.R. 34/2000: di conseguenza la continuità di efficacia della predetta certificazione durante tutta la procedura di gara non potrebbe essere messa in dubbio.

Peraltro ad una simile conclusione si dovrebbe pervenire anche in base alla mera constatazione che la "retroattività" impressa sia alla certificazione SOA che alla attestazione di qualità prodotte da Vallortigara il 28/12/2007, non è stata fatta oggetto di specifica doglianza da parte della ricorrente.

11. Quanto sin qui evidenziato spiega la infondatezza del primo, del secondo e del quarto dei motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.

In particolare risulta anche evidente che dalla confermata validità della attestazione di qualità prodotta dalla aggiudicataria discende anche la corretta quantificazione delle garanzie prestate.

Appare inoltre evidente che il comportamento tenuto dalla Stazione Appaltante non può dirsi improntato a trascuratezza o difetto di istruttoria.

12. Quanto alla censura afferente la erronea indicazione del ribasso percentuale va preliminarmente chiarito in fatto che il ribasso offerto dalla aggiudicataria corrispondeva in numeri a "19,532", ed in lettere a "diciannove7532".

Secondo la ricorrente avrebbe dovuto prevalere l'indicazione a lettere e quindi essere considerato un ribasso effettivo di 19,7532: detto ribasso, non corrispondendo a quello più basso offerto, non avrebbe potuto essere considerato vincitore.

Il Collegio, considerato che è costume, nelle indicazioni a lettere, sostituire la virgola con la barra indicando poi le cifre decimali numericamente; considerato inoltre che il segno della barra si trova, nelle tastiere italiane, nello stesso tasto in cui si trova il numero 7, e che è frequentissimo commettere l'errore di digitare il numero 7 in luogo del segno della barra; tutto ciò considerato ritiene che la Commissione abbia agito correttamente interpretando l'offerta di Vallortigara come diretta a praticare un ribasso di 19,532 (anziché di 19,7532), venendo in considerazione un errore materiale di immediata percezione e di facile correzione.

13. Infondato è infine il quinto motivo di doglianza, con il quale si censurano gli atti di gara per difetto di motivazione, conseguendo da ciò un difetto di trasparenza nell'operato della Stazione.

Il Collegio ritiene che la legittimità degli atti di gara possa essere affermata anche con riferimento alla adeguatezza della motivazione, la cui articolazione non può che dipendere dalla complessità delle problematiche affrontate, problematiche che nel caso di specie risultavano facilmente superabili mediante il ricorso a normali canoni di ragionevolezza ed a orientamenti di giurisprudenza consolidati.

14. Il ricorso va conclusivamente respinto.

15. Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)